



CITTA' DI SILVI

PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA

Viale Po (Zona Piomba) – c/o edificio Caserma Carabinieri - 64028 Silvi Marina (TE)

SERVIZIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI

CAPITOLATO D'ONERI

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO PROVENIENTE DA CUCINE E MENSE.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di trattamento, recupero e/o smaltimento delle seguenti frazioni raccolte in modo differenziato dal servizio pubblico di igiene urbana: **frazione organica biodegradabile proveniente da cucine e mense**, come meglio individuate e descritte nel successivo articolo 2.

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, i servizi di cui al presente capitolato costituiscono servizi pubblici essenziali e come tali possono essere sospesi solo per causa di forza maggiore.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto dovesse definirsi l'iter di subentro dell'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (AGIR) nelle gestioni attualmente in capo ai Comuni ovvero il rapporto intercorrente con il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento R.U. Area Piomba Fino di Atri per il conferimento dei rifiuti presso la discarica consortile in località S. Lucia nel Comune di Atri, di cui il Comune di Silvi è ente consorziato, il contratto cesserà automaticamente di diritto senza poter pretendere alcun risarcimento o indennizzo se non il pagamento delle prestazioni rese fino ad allora.

Articolo 2 – Dati caratterizzanti l'appalto

I dati dei rifiuti caratterizzanti le prestazioni di cui al presente capitolato d'oneri vengono di seguito riportati.

Le imprese interessate al presente appalto terranno conto di detti dati i quali, pur se sufficientemente analitici, rappresentano comunque delle stime soggette a variazioni.

Codice C.E.R.	Descrizione	Q.tà stimate (t.)
	Frazioni oggetto di raccolta differenziata	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	3.413,00
Periodo parziale	01.10.2019 – 31.12.2019	300,00
Periodo parziale	01.01.2020 – 31.12.2020	1710,00
Periodo parziale	01.01.2021 – 30.09.2021	1403,00

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale le quantità indicate nel prospetto sopra evidenziato potranno essere ridotte fino ad una percentuale del 20% per ciascuna voce in elenco; in tal caso da parte delle imprese non potranno essere chiesti pagamenti o indennizzi collegati al mancato guadagno per le riduzioni subite.

Allo stesso modo le quantità indicate nel prospetto sopra evidenziato potranno essere aumentate fino ad una percentuale del 20% per ciascuna voce in elenco; per l'aumento applicato alle imprese verranno riconosciute esclusivamente le tariffe pattuite in contratto.

Articolo 3 – Durata e ammontare dell'appalto

Il presente appalto avrà durata dal **1 ottobre 2019 al 30 settembre 2021** con decorrenza dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. Il servizio dovrà attivarsi, nelle more della stipula del contratto.

Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio, che non potrà essere superiore a 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato originari.

Il quadro economico dell'intervento viene evidenziato nel seguente prospetto con l'intesa che l'importo complessivo contrattuale sarà definito a conclusione della procedura di gara ed evidenziato nell'atto di aggiudicazione definitiva.

Descrizione voce di costo	€
costo complessivo del Servizio	562.647,20
di cui:	
Servizio di trattamento e recupero mediante compostaggio della frazione organica del rifiuto urbano (tariffa a base d'asta € 145/t x produzione stimata di rifiuto tn. 3413,00)	494.885,00
I.V.A. al 10% sui servizi	49488,50
Oneri della sicurezza	4.000,00
I.V.A. al 22% sugli oneri per la sicurezza/	880,00
Art. 113 comma 2 D.L.vo 50/2016 (2% su servizi e oneri sicurezza)	9.977,70
Asmel Consortile a.r.l. servizi aggiuntivi (€ 2.800,00 oltre iva)	3.416,00

La base d'asta è rappresentata dalla tariffa stimata in € 145,00 per tonnellata di rifiuto trattato e recuperato, oltre oneri per la sicurezza e aliquote I.V.A.

Si precisa che la tariffa unica costituisce il costo fisso che l'Amministrazione Comunale corrisponderà per le seguenti attività:

1. tutte le operazioni descritte all'articolo 4 del presente capitolato;
2. la selezione e rimozione di frazioni estranee impure senza limiti percentuali di presenza, dai materiali conferiti compreso il loro smaltimento in impianti idonei.

Ciascun concorrente nel formulare l'offerta dovrà indicare tutti gli estremi identificativi dell'impianto di compostaggio, di proprietà o in disponibilità, a cui conferirà i rifiuti organici prodotti sul territorio del Comune di Silvi. Si precisa che l'impianto indicato non potrà subire variazioni nel corso dell'intera durata contrattuale essendo tale elemento fondamentale in fase di aggiudicazione dell'appalto. Eventuali variazioni dovranno essere autorizzate dal Comune di Pineto che le assoggetterà alle penalità di cui all'articolo 6 del presente capitolato.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento dei servizi

L'impresa appaltatrice dovrà effettuare l'accettazione presso l'ufficio di servizio della struttura, pesare il veicolo e le attrezzature in ingresso, effettuare la pesatura in uscita, lasciare originale e copia del formulario (F.I.R.), trasportare il carico presso l'impianto di destinazione individuato dall'impresa appaltatrice e regolarmente autorizzato ad effettuare le attività di recupero o di smaltimento previste dalle norme vigenti.

Si precisa che il sistema di pesatura potrà essere eseguito anche presso la sede dell'impresa appaltatrice che gestisce la raccolta o dell'impianto di recupero o smaltimento.

In sede di partecipazione alla procedura pubblica per l'affidamento del servizio, ciascun concorrente dovrà dichiarare l'impianto di trattamento e recupero della frazione organica conferita e se di proprietà o in disponibilità.

Qualora nel corso di esecuzione dell'appalto l'appaltatore dovesse comunicare un diverso impianto di conferimento, rispetto a quello dichiarato in sede d'appalto, non potrà chiedere eventuali maggiorazioni dei costi per il solo fatto che la sede dell'impianto è ad una distanza maggiore di quello inizialmente dichiarato.

Articolo 5 – Modalità di affidamento dei servizi

Per l'affidamento dei servizi di cui al presente capitolato di procederà mediante attivazione di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.L.vo 18/04/2016 n. 50 (d'ora in poi Codice), e aggiudicazione con il criterio di selezione delle offerte può essere individuato quello del **Massimo Ribasso** sul prezzo unitario a tonnellata.

Quale ulteriore criterio di scelta del contraente **dovranno essere invitate solo ditte aventi sede dell'impianto entro il raggio di 100 km di percorso stradale dal Comune di Silvi;**

La base d'asta è rappresentata dalla tariffa per tonnellata stimata in € 145,00 oltre oneri per la sicurezza e aliquote IVA, secondo quando rappresentato nel quadro economico della spesa di cui all'articolo 3 del presente capitolato.

Articolo 6 – fatturazione e pagamenti

L'appaltatore procederà alla fine di ogni mese ad emettere la fattura relativa ai quantitativi conferiti al trattamento. Il pagamento avverrà entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della fattura, purché ritenuta regolare, mediante bonifico bancario garantendo la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Si procederà all'accettazione della fattura elettronica, solo ed esclusivamente previa consegna dei D.D.T. / Formulari con relative pesate

E' in diritto dell'appaltatore di sospendere l'accettazione dei rifiuti con effetto immediato, in caso di mancato pagamento di almeno 4 (quattro) mensilità, qualora il conferitore, decorso il termine di cui sopra, non abbia provveduto al pagamento nei successivi trenta giorni.

Articolo 7 – Penalità

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi e contemplati nel presente capitolato d'oneri, l'Impresa appaltatrice, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, sarà passibile di sanzioni amministrative giornaliere, fino alla completa eliminazione della violazione, pari all'1 per mille dell'ammontare complessivo netto contrattuale.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da una formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 2 (due) giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

Le eventuali giustificazioni dell'Impresa appaltatrice saranno sottoposte all'esame del servizio comunale competente per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dello stesso ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

Si precisa che l'ammontare delle penalità applicabili non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto. Superata tale soglia l'ente darà avvio del procedimento per la risoluzione del contratto.

Articolo 8 – Esecuzione d'ufficio

Qualora l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'impresa rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile del procedimento dell'Ente interessato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione notificata a mezzo fax ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. Decorso il termine assegnato senza che tali ritardi siano stati eliminati, l'Ente interessato potrà procedere all'esecuzione d'ufficio.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 "Penalità" e dall'articolo 9 "Risoluzione del contratto" del presente capitolato, avrà la facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio mediante ricorso alle procedure in economia.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Ente interessato con rivalsa sui ratei di canone dovuti all'impresa appaltatrice, a partire dal primo in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

Articolo 9 – Recesso

L'Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi fino ad allora eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'impresa appaltatrice da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

L'Ente, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, può risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

1. mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista del contratto;
2. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
3. arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in affidamento all'impresa appaltatrice;
4. applicazione di penalità superiori al 10% dell'ammontare netto del contratto;
5. subappalto o cottimo dei servizi non autorizzati;
6. venir meno di uno dei seguenti requisiti:
 - iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria necessaria allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato;
 - ulteriori iscrizioni ad albi che dovessero impedire la prosecuzione dell'affidamento;
 - requisiti specifici ritenuti fondamentali e qualificanti per l'assunzione dell'appalto contenuto nel presente capitolato e nel disciplinare di partecipazione alla gara d'appalto;
7. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
8. fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell'amministrazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione l'impresa appaltatrice avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi sostenuti dall'ente derivanti dallo scioglimento del contratto. L'impresa non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Il responsabile del procedimento dell'Ente interessato, nel comunicare all'impresa appaltatrice la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti.

L'Ente interessato, in caso di risoluzione del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

Articolo 11 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità dell'atto di cessione. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente appalto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per il presente contratto.

Nei sessanta giorni successivi l'ente appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti prescritti dal D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione da parte dell'ente appaltante, gli atti cessione di azienda, di trasformazione, fusione o scissione, producono, nei confronti dell'ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i. recante "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", sono estese ai crediti derivanti dal presente appalto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità all'ente appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazioni appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Articolo 12 – Subappalto

L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Tutte le prestazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

La quota di servizi subappaltabile non potrà essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di essi che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente appalto in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui D.L.vo 50/2016;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Articolo 13 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del presente capitolato.

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei Regolamenti Comunali.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal servizio comunale competente, fatta salva la facoltà di presentare, entro tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune.

Articolo 14 – Controversie e domicilio legale

Per la cognizione delle controversie è competente il Tribunale Civile e Penale di Teramo. L'Appaltatore dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale presso il Comune di Silvi.

Articolo 15 – Varianti in corso di esecuzione del contratto

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi, dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento dell'ente.

Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del presente articolo, l'amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, l'amministrazione procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore. Ove l'amministrazione non ottenga il consenso dell'appaltatore, procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei servizi eseguiti.

L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni previste nel presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'amministrazione e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Nessuna variazione o addizione ai servizi affidati può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale con specifico atto.

Il mancato rispetto della prescrizione precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei servizi nella situazione originaria, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi eseguiti.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti dei servizi, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione degli stessi e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal responsabile del procedimento per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore all'2% dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dei servizi.

Articolo 16 – Oneri della stipula del contratto

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate prima della stipula del contratto.

In particolare prima della stipula del contratto l'appaltatore a richiesta dell'ente provvederà a depositare:

- cauzione definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato;
- versamento delle spese di registrazione, bolli, diritti di segreteria, a quant'altro inerenti la sottoscrizione.

Articolo 17 – Disposizioni finali

Nel corso dell'esecuzione del contratto è a carico dell'impresa appaltatrice, a sua cura e spese, l'esecuzione di n. 3 (tre) campionamenti dei materiali conferiti su cui eseguire le analisi per la caratterizzazione merceologica degli stessi in funzione delle percentuali di frazioni compostabili e non compostabili. Queste dovranno essere effettuate all'inizio di ogni trimestre (aprile, luglio, ottobre).

I verbali di campionamento e i risultati delle analisi condotte su di essi dovranno essere consegnati all'ente entro 15 (quindi) giorni dalla loro emissione.

L'Impresa aggiudicataria del Servizio accetta implicitamente tutte le norme del presente Capitolato, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Antonio Terenzi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Ing. Nazzareno Ferrante